Napoli 18 *Gennaro* 1820.

REGOLAMENTO

per le Polveriere del Regno.

ART. 1.

L'Amministrazione locale di ciascuna Polveriera del Regno è affidata a de' Direttori i quali dipenderanno dall' Amministrazione generale de' Dazj Indiretti, ed avranno sotto i loro ordini degl' impiegati di varj gradi per invigilare su tutte le operazioni relative alla confezione, ed al raffinaggio del nitro, alla confezione della polvere, impaccottamento, imbarilaggio, ed ai caricamenti della medesima.

ART. 2.

I Direttori avranno, secondo l'importanza dello stabilimento, de' controlori sedentarj, de' commessi al deposito, de' commessi al peso, de' commessi, e de' custodi.

ART. 3.

Le funzioni del Direttore sono le seguenti. Egli ordina tutte le operazioni relative al raffinaggio del

nitro, alla unione delle materie, nelle proporzioni fissate da' regolamenti in vigore, per fabbricare la polvere, per asciugarla, ed imbarilarla; dispone il pagamento degli artefici dello stabilimento secondo lo stato approvato dall' Amministrazione Generale; invigila al buon ordine della scrittura; corrisponde colla Direzione generale sopra tutti gli oggetti relativi al servizio, co' Direttori de' Dazj indiretti, e finalmente coi guardamagazzini ai quali dirigge le spedizioni della polvere. Può sospendere qualunque travagliatore, dandone immediatamente parte alla Direzione generale.

Il Direttore è risponsabile della sua gestione tanto verso la Direzione generale, quanto verso la Regia Corte de' conti.

ART. 4.

Il Controloro fa eseguire gli ordini del Direttore, visita giornalmente i travagli, invigila sopra i caricamenti, e su tutto ciò che riguarda il servizio.

ART. 5.

Il Commesso al deposito diviene consegnatario di tutte le materie esistenti nello stabilimento, tenendo la scrittura dell' introito ed esito delle medesime.

Polveriera della Torre dell' Annunciata.

ART. 6.

Questa polveriera, attesa la sua importanza, avrà un Direttore, un Controloro sedentario, un Commesso al deposito, un pesatore, ed un custode, o portinaro.

Confezione della polvere.

ART. 7.

Dopo che la Direzione generale avrà stabilito il quantitativo annuale della polvere da confezionarsi, il Direttore disporrà il lavoro ripartito per mese, disporrà pure che i tre ingredienti componenti la polvere abbiano un' esatta proporzione, onde il genere riesca di ottima qualità; baderà all' asciugamento, imbarilaggio, impaccottamento, e peso della medesima.

ART. 8.

Il Controloro dipenderà dagli ordini del Direttore per tutto ciò che riguarda servizio dello stabilimento; potrà rimpiazzare il Direttore in caso di assenza, solo negli affari correnti, senza fare alcuna innovazione.

ART. 9.

Il Controloro sarà presente nello stabilimento all' entrata ed uscita degli artefici, tanto la mattina

che il giorno, assisterà durante i lavori alle diverse officine dello stabilimento, badando che il tutto proceda colla massima regolarità. Egli avrà cura, sotto la sua risponsabilità, che i lavori medesimi riescano perfetti, che non accadono sfridi al di là del regolare, e che non avvengano malversazioni in menoma parte, tenendo un controllo esatto, tanto per ciò che riguarda il personale che il materiale.

ART. 10.

Terminato il mese, saranno registrate nel conto in genere le quantità di polveri confezionate, le quali verranno consegnate al commesso al deposito, con formarne un borderò che conterrà il quantitativo fabbricato, ed il numero de' barili. Questo borderò sarà firmato dal Direttore, dal Controloro, e dal Commesso al deposito.

ART. 11.

Il Direttore trasmetterà alla Direzione generale un duplicato del cennato borderò; ed una copia del medesimo sarà data a ciascuno degl' impiegati che sono stati presenti all' operazione enunciata nell' articolo precedente.

ART. 12.

Il Direttore avrà cura di riceversi il nitro che i diversi appaltatori trasporteranno nello stabilimento secondo i loro contratti, rilasciando ai medesimi un

ricevo provvisorio per quindi effettuarsi i verbali regolarmente, dopo vista la riuscita del titolo de' suddetti nitri, trasmettendo detti verbali all' Amministrazione generale.

ART. 13.

Il commesso al deposito sarà risponsabile in faccia al Direttore di tutte le materie, effetti, utensilj, macchine, ed altro che si ritrova ne' diversi magazzini ed officine componenti lo stabilimento della polveriera; al qual effetto ne terrà un esatto registro nel quale verranno designati tutti i movimenti di simili oggetti.

Caricamenti, e Spedizioni.

ART. 14.

In ciascuna spedizione che dovrà farsi dalla Polveriera, il Direttore riceverà la dichiarazione dall' estraente; e farà il mandato corrispondente alla dichiarazione dopo di aver preso l' obbligo per la fede d' immissione.

ART. 15.

Il mandato del Direttore sarà spedito al commesso al deposito, il quale darà fuori il permesso di caricamento per la quantità della polvere espressa nel mandato.

ART. 16.

Il permesso di caricamento sarà inviato dal Commesso al doposito al pesatore il quale farà eseguire il carico.

ART. 17.

Finito il carico, il pesatore darà all' estraente il certificato da lui firmato, staccandolo dal suo registro a matrice.

ART. 18.

L' estraente presenterà questo certificato al Controloro il quale dopo averne preso conto su i suoi registri, lo invierà al burò del Direttore, da cui sarà rilasciata all' estraente la bolletta di spedizione, contenente l' obbligo delle fede d' immissione.

ART. 19.

La detta bolletta di spedizione sarà firmata dal Direttore, dal Controloro, e dal Commesso al deposito.

Contabilità.

ART. 20.

Il Direttore della polveriera avrà un Capo di corrispondenza, ed un Capo della contabilità al pari degli altri Direttori de' Dazj Indiretti, e nominati nello stesso modo.

ART. 21.

Tutte le scritture relative alla contabilità saranno formate nel burò della direzione, tanto per la contabilità in genere, quanto per quella in denaro.

ART. 22.

In ogni mese sarà inviato all' Amministrazione generale lo stato di tutte le spedizioni fatte nel mese precedente, in conformità del modello.

ART. 23.

Le dichiarazioni, mandati di caricamenti, certificati di controlli e di spedizioni, di cui si è parlato di sopra formeranno l'oggetto di tanti registri separati, tenuti sempre al corrente, sotto pena di destituzione degl' impiegati che ne avranno il carico, o di quelli che vi dovranno apporre il loro visto.

ART. 24.

Oltre a' registri enunciati nell' articolo precedente dovrà il Commesso al deposito tenerne uno, ove saranno portati tutti i permessi di caricamento ch' egli rilascerà in virtù de' mandati del Direttore.

ART. 25.

Il Controloro verificherà, e visterà i registri del Commesso al deposito. Al quale fine egli si recherà

di unita al detto Commesso al deposito nel burò del Direttore, ed ivi si farà esibire da' commessi della Direzione i registri necessarj per accertarsi della regolarità della scrittura.

ART. 26.

Il conto in denaro della Direzione comprenderà i seguenti capitoli

Paghe degli artefici. Compra di materiali. Piccole riparazioni di opere e di macchine. Compra di ntensilj. Spese diverse.

La paga de' giornalieri sarà giustificata da uno stato verificato dal Controloro, e vistato dal Direttore.

I travagli a prezzo convenuto, come le altre spese dovranno essere accompagnati dalle qnietanze delle parti prendenti.

Tutte le spese diverse saranno sotto la vigilanza del Direttore che le proporrà prima all' Amministrazione generale per la corrispondente approvazione, essendo proibito di farne alcuna senza la detta approvazione; a meno che non vi fosse una conosciuta urgenza la quale non ammettesse la menoma dilazione.

ART. 27.

Uno de' primi doveri del Direttore della Polveriera sarà quello di tenere l' Amministrazione sempre al corrente de' risultati de' lavori, delle circostanze straordinarie che possono avvenire, e provocare le di lei disposizioni.

Digitized by Google

Egli trasmetterà ogni 15. giorni alla Direzione generale lo stato di situazione della fabbrica in conformità del modello .

ART. 28.

Il Direttore trasmetterà alla fine di ciascun mese alla stessa Direzione generale

1. Il conto in genere Il quale presenterà all'introito l'esistenza de' Nitri, Salaccio, Carboni, Legna da fuoco, Allume, polvere e barili al primo del mese. Tutti gl' introiti de' suddetti oggetti che si acquisteranno, e costruiranno nel corso del mese di cui si dà conto. All'esito il dettaglio di ciò ch'è occorso nel mese per la fabbricazione, raffinaggio, e costruzione della polvere, ed il risultato di tutti i generi esistenti all'ultimo giorno del mese. In piedi di ciascuna di queste colonne verrà richiamato sempre il totale de' mesi precedenti, per far conoscere a fine di ogni mese l'operazione seguita dal principio dell'anno: il tutto in conformità del modello.

2. Il conto in denaro che mostrerà all'introito tutte le somme ricevute dal Direttore con mandati dell' Amministrazione generale, ne' mesi anteriori in riassunto, e nel mese corrente in dettaglio; in modo da far sempre conoscere la totalità degl'introiti dal principio dell'anno.

All' esito, tutte le somme pagate pe' varj rami di spese in riassunto per ogni ramo per ciò che riguarda i mesi passati, in dettaglio poi pel mese di cui si rende il conto. Questo conto sarà appoggiato da documenti giustificativi, cioè da stati dettagliati ed emarginati di giornate degli Artefici.

ART. 29.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili alle altre polveriere del Regno; dovendosi eseguire nella loro totalità, sebbene non avessero (per la loro minore importanza) lo stesso numero d'impiegati.

ART. 30.

I Direttori de' dazj indiretti saran tenuti di prestare a' Direttori delle polveriere tutti gli ajuti di cui potranno aver bisogno.

ART. 31.

Il presente Regolamento non deroga alle Istruzioni del 6. Novembre 1818. riguardanti il servizio generale de' dazj indiretti.

Il Direttore generale de' dazj Indiretti

Firm. = MARCHESE DE TURRIS.

A01 14735 44